

## Lavoro (legge n. 68/99) e malattia oncologica

Il D.L. n. 469/97 ha consentito ai privati l'apertura dell'Ufficio per il Collocamento al lavoro; la legge n. 196/97 introduce il lavoro interinale; la **legge n. 68/99**, il DPCM del 13 gennaio 2000 ed il D.L. n.91/00, sanciscono le nuove norme per il diritto al lavoro ai disabili ed il **fondo nazionale per il diritto al lavoro ai disabili**. Per legge, i disabili aventi diritto devono essere sottoposti a visita medica collegiale da parte della Commissione Medica AUSL, per l'Accertamento dell'*handicap*, prevista dall'art.4, della legge n.104/92. La Commissione stabilisce la tipologia dei lavori che il disabile può effettuare (**chiaramente il lavoro deve essere consono alla patologia/disabilità**: legge n.274/91, DPR nn. 270/87 e 394/90). **Per i lavoratori malati oncologici**, l'art.46, lettera t, del **D.L. 10 settembre 2003, n.276**, riconosce la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, viceversa, fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non consentirà loro di riprendere il normale orario di lavoro. Alla ripresa dell'attività lavorativa il dipendente è libero di optare per il tempo pieno o per il *part-time*. Ovviamente la busta paga sarà proporzionale alle ore effettivamente lavorate.

I beneficiari della legge n.68 sono:

- i disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- le persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%;
- le persone non vedenti o sordomute;
- le persone invalide civili di guerra e di servizio.

**La quota dell'obbligo nell'assunzione degli invalidi è così suddiviso:**

- Azienda con 15/35 dipendenti = assunzione di 1 lavoratore disabile;
- “ “ 36/50 “ = “ “ 2 lavoratori disabili;
- “ “ > 50 “ = “ “ 7% di lavoratori disabili.

In sintesi, per gli stomizzati il lavoro:

- deve essere consono alla patologia;
- deve evitare sforzi eccessivi e prolungati;
- l'invalidità superiore al 45% consente l'iscrizione in “specifico elenco provinciale e/o locale”;
- l'invalidità superiore al 79% consente una fiscalizzazione totale per otto anni;
- l'invalidità compresa tra il 67 e 79% consente una fiscalizzazione del 50% per cinque anni;

- una riduzione della capacità lavorativa del 50% consente un rimborso INPS forfettario, utilizzabile per la rimozione delle barriere architettoniche, adattamento posto i lavoro, apprestamento di tecnologie di telelavoro, adeguamento bagni, ecc. ecc.;
- gli invalidi al 100% possono lavorare con le capacità residue (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 28/10/69, prot. 6/13966/A. Circolare del Ministero della Sanità n. 3, dell'11/02/87).